

REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA

GENERALE

Il rispetto di tale regolamento è indispensabile per permettere un corretto svolgimento delle attività presso il Laboratorio di Informatica.

Verrà impedito l'accesso alle aule, a chiunque mostri di non rispettare tale regolamento.

Art. 1. In nessun modo sarà ammesso l'uso privato del Laboratorio Informatico, se non per attività che possano avere una diretta o indiretta ricaduta sull'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

Art. 2. In nessun modo il Laboratorio Informatico potrà essere utilizzato in maniera estemporanea e improvvisata. L'uso del Laboratorio Informatico dovrà essere previsto dalla programmazione disciplinare (ambito) o dalla programmazione del Consiglio di classe (interclasse) o dalla programmazione di un determinato Progetto.

Art. 3. In un apposito prestampato, da richiedere al referente-responsabile, il docente interessato all'uso del Laboratorio Informatico nella didattica delle sue discipline dovrà inserire specifiche informazioni, coerenti con la sua programmazione didattica (finalità, obiettivi, tempi, software da utilizzare, numero di alunni coinvolti, ecc.). Il prestampato sarà consegnato al referente-responsabile che vaglierà tutte le richieste.

Art. 4. Compatibilmente con le necessità di tutti coloro che faranno richiesta dell'uso del Laboratorio Informatico e nel rispetto del diritto di tutti, il referente-responsabile assegnerà ai docenti le ore settimanali per il tempo necessario all'attuazione dell'attività didattica prevista.

Art. 5. Nel caso di richieste eccessive di uso del Laboratorio Informatico o nel caso di sovrapposizioni di orario, il referente-responsabile provvederà a distribuire le ore della settimana in maniera equa tra tutti i richiedenti. Si potranno attuare, con flessibilità, alternanze o rotazioni nell'uso del Laboratorio Informatico compatibilmente con le necessità e il diritto di tutti.

Art. 6. Nell'attribuire agli insegnanti le ore di fruizione del Laboratorio Informatico, sarà data priorità ai progetti già previsti nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola e, in seconda battuta, a quei progetti presentati a inizio di anno scolastico (corsi di alfabetizzazione informatica di base, progetti per l'uso sperimentale della multimedialità nella didattica, progetti di produzione ipermediale, ecc.).

Art. 7. Il referente responsabile, sulla base delle richieste, provvederà a redigere l'orario delle attività dell'aula.

INSEGNANTI

Art. 8. Si accede ai laboratori per svolgere un programma didattico specifico.

Art. 9. Gli insegnanti sono responsabili dell'uso di attrezzature, programmi o quant'altro presenti nei vari laboratori. La mancata sorveglianza di alunni o del rispetto di codesto regolamento comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni.

Art. 10. Tutti gli insegnanti che accedono ai vari laboratori, hanno letto, e accettato in toto codesto regolamento, inoltre si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme qui di seguito elencate.

Art. 11. Ogni accesso in aula dovrà essere annotato nel REGISTRO DELLE ATTIVITÀ, indicando il nome, il giorno, l'ora, la postazione utilizzatae, l'attività svolta ed eventuali anomalie riscontrate.

Art. 12. Il docente, che condurrà la sua classe o un gruppo di alunni nel Laboratorio Informatico, firmerà un registro apposito assumendosi la responsabilità dell'hardware, del software utilizzato e della sicurezza degli alunni.

Art. 13. Qualora si dovesse riscontrare un malfunzionamento dell'hardware o del software, deve essere subito segnalato sul registro di classe di informatica, che a sua volta deve essere firmato ogni volta dagli insegnanti che usufruiscono dell'aula.

Art. 14. Ogni insegnante che utilizzerà l'aula di informatica deve ritenersi responsabile delle azioni svolte dagli alunni/corsisti, che non devono mai essere lasciati senza sorveglianza e soprattutto non impegnati in lavori non verificabili.

Art. 15. Il server deve essere usato esclusivamente dagli insegnanti, e la deroga a questo punto non è ammessa in nessun caso!

Art. 16. È rigorosamente vietato agli alunni portare dischetti da casa e utilizzarli nei computer del Laboratorio Informatico. In caso di infezione da "virus" informatici, responsabile dei danni sarà il docente.

Art. 17. Il docente, sin dal primo accesso in aula, dovrà assegnare gli alunni ad una postazione; tale assegnazione dovrà essere registrata in apposita scheda da firmare (da parte dell'alunno) e controfirmare; ogni alunno dovrà rispettare tale assegnazione; in nessun caso egli potrà occupare altre postazioni, se non autorizzato dall'insegnante il quale annoterà la variazione (anche se momentanea).

Art. 18. In nessun caso è ammesso agli alunni di variare le impostazioni del computer (desktop, screen saver, ecc.)

Art. 19. Ogni volta che compare la relativa finestra per l'aggiornamento dell'antivirus, l'insegnante farà in modo che gli alunni lo attivino, spiegando le prime volte ai ragazzi l'importanza vitale di questi aggiornamenti per il sicuro utilizzo delle macchine presenti in aula.

Art. 20. Il docente che porterà gli alunni nel Laboratorio Informatico avrà cura di creare una cartella con il nome della classe su ogni computer utilizzato. Tale cartella sarà creata all'interno di un'altra, già predisposta dal referente-responsabile, denominata "Lavoro 2004-2005", all'interno della cartella "Documenti". Tutti i file creati dagli alunni saranno inseriti nella loro cartella, o in opportune sottocartelle, allo scopo di tenere in ordine e sotto controllo la gestione dei file.

Art. 21. L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine; le macchine e le periferiche siano spente.

Art. 22. Il referente-responsabile controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la massima efficienza all'uso dell'AM.

ALUNNI

Art. 23. Si deve utilizzare sempre la medesima postazione, contrassegnata con un numero

Art. 24. Si deve segnalare immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie.

Art. 25. Utilizzare la corretta procedura di accensione e spegnimento delle macchine

Art. 26. L'alunno su indicazione dell'insegnante dovrà portare un supporto di salvataggio-memorizzazione (dischetto, cd-rom) del lavoro svolto in laboratorio.

Art. 27. L'alunno è tenuto a portare questo materiale regolarmente quando è previsto l'accesso al laboratorio. Un dischetto è considerato come qualsiasi altro materiale didattico in uso (quaderno, diario, libro).

Art. 28. Le impostazioni di partenza dello schermo (sfondo, screen saver, ecc.) o del Mouse o di altre voci del Pannello di controllo, non dovranno essere cambiate.

Art. 29. E' proibito installare programmi.

Art. 30. Ogni classe dovrà creare una propria cartella che sarà collocata nella cartella di sistema "Documenti" e dovrà contenere sottocartelle con il nome degli alunni/corsisti nelle quali verranno salvati i lavori fatti.

Art. 31. Tutti i documenti o cartelle o altri file salvati sul desktop, verranno periodicamente cancellati. (a fine anno scolastico).

Art. 32. Non si può accedere ad internet se non dopo previa autorizzazione del proprio insegnante, e comunque la navigazione libera è vietata.

Art. 33. Anche se i computer sono programmati per non dare la possibilità di scaricare programmi, giochi, suonerie o altro che sia a pagamento, il solo cliccare sul link fa sì che vengano scaricati banner da siti "poco idonei" alla visione e che sono molto difficili da cancellare..

Art. 34. Ogni volta che compare la relativa finestra per l'aggiornamento dell'antivirus, attivarlo. Se è la prima volta chiedere spiegazioni all'insegnante.

Art. 35. Non lasciare dischetti Cd nei Pc

Art. 36. Non stampare alcunché senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Art. 37. NOME DI COMPORTAMENTO:

nelle aule informatiche – multimediali e per l'uso delle reti di istituto valgono le seguenti prescrizioni :

- È vietato introdurre e consumare cibi o bevande ;
- E' assolutamente vietato fare l'intervallo all'interno dei laboratori;
- Lavarsi le mani dopo aver consumato la propria merenda;
- Non toccare con le dita il monitor;
- È vietato l'uso dei cellulari (come del resto in tutto l'Istituto), che dovranno stare lontano dalle attrezzature;
- È vietato fare uso delle attrezzature per scopi diversi da quelli didattici ed istituzionali della Scuola;
- È vietato apportare modifiche alla configurazione hardware o software;
- Si deve fare la scansione con l'antivirus a tutti i dischetti provenienti dall'esterno.

Art. 38. I DANNI ARRECATI ALLE ATTREZZATURE O AL SOFTWARE, NONCHE LE ORE ADDEBITATE DA UN TECNICO PER L'EVENTUALE RISPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DELLE MACCHINE, VERRANNO ADDEBITATE AL RESPONSABILE, SE NOTO O ALTRIMENTI ALL'INTERA CLASSE (O CLASSI) PRESENTE IN LABORATORIO AL MOMENTO DEL DANNO.

REGOLAMENTO USO DI INTERNET

Art. 39. In ogni caso si ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, guidata e seguita dall'insegnante (che controllerà alla fine della sessione di lavoro gli indirizzi e i siti visitati).

Art. 40. L'utilizzo delle attrezzature informatiche , della rete didattica e di internet deve avvenire esclusivamente per motivi di servizio e per i fini istituzionali di questa Scuola

Art. 41. Le attività svolte tramite la rete scolastica ed internet sono registrate in un file di "log" che può essere esibito dal Dirigente Scolastico ad eventuale richiesta delle autorità competenti.

Art. 42. L'uso di INTERNET da parte dei docenti dell'Istituto Comprensivo è ammesso per la consultazione di banche dati remoti, per l'acquisizione di materiale a distanza legati all'aggiornamento, per attività che possano avere una diretta o indiretta ricaduta sull'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

Art. 43. E' assolutamente vietato l'uso di internet agli alunni se non per ricerche o lavori programmati dal docente e in sua vigile e costante presenza.

Art. 44. I docenti interessati all'utilizzo di Internet dovranno richiedere apposita autorizzazione al Dirigente Scolastico; tale autorizzazione, di durata annuale, potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito di un uso personale e improprio e/o di non rispetto del presente regolamento.

Art. 45. All'atto della richiesta al Dirigente Scolastico dovrà essere dichiarato nella domanda, da parte del docente, di essere in possesso delle necessarie competenze informatiche sull'uso della rete e dell'antivirus installato.

Art. 46. Ogni connessione dovrà essere registrata in apposito registro presente in aula di informatica. Negli appositi spazi del registro dovrà essere annotata la data, l'ora di inizio e termine della connessione, nonché i siti visitati e lo scopo della connessione; infine, se l'attività in rete è in presenza di alunni o individuale (solo il docente).

Art. 47. Particolare attenzione dovrà essere data durante la connessione alla possibilità di infezione da virus informatici; nel caso ciò avvenga, responsabile dei danni all'hardware e al software sarà il docente che ha stabilito la connessione.